



# CITTA' DI LATIANO

( Provincia di Brindisi )

Ordinanza n. 4

**Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi valido per l'anno 2012, ai sensi della Legge n. 353 del 21/11/2000 e della L.R. n. 18 del 30/11/2000.**

## IL SINDACO

Ravvisata la necessità di emanare provvedimenti atti a verificarne l'applicazione sulle norme impartite nel D. P.G.R. n. 335 del 02/05/2012 onde evitare il pericolo di incendi durante la stagione estiva;

Visto l'art. 59 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 18 Giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto R.D. n. 3267 del 30/12/1923 ;

Vista la Legge n. 225 del 24/02/1992 ;

Visto il D. Lgs. N.112 del 31/03/1998;

Vista la Legge 21/11/2000 n. 353;

Vista la L. R. n. 18 del 30/11/2000;

Vista la L.R. n. 3 del 25/02/2010 di istituzione dell'Agenzia Regionale per le attività irrigue e forestali;

Viste le prescrizioni di massima e di Polizia Forestale vigenti nelle province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto;

Vista la L.R. n. 15 del 12/05/1997 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 14 comma 1° L.R. 10 del 30/04/2009);

Vista la deliberazione n. 674 del 11/04/2012 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2012 – 2014;

Viste le DD.G.R. n. 1806 del 30/07/2010 e n. 1831 del 04/08/2010 con le quali la Giunta Regionale ha ritenuto di formulare specifiche interpretazioni sul contenuto del Decreto del P.G.R. n. 215 del 03/03/2010, riguardante la campagna incendi boschivi 2010;

Visto che in forza del D.P.C.M. 20/12/2001 recante “ Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”, dell'art.3 della legge n. 353/2000 e dell'art. 15 della Legge regionale n. 18/2000, è necessario che vengano adottati, con immediatezza, i provvedimenti utili a contrastare anche nel 2012 la pericolosità degli incendi boschivi.

## ORDINA

1) **Che dal 15 giugno al 15 Settembre dell'anno 2012** è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate e arborate sul territorio comunale, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

2) Ad integrazione delle norme contenute nel R.D. n° 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima, nonché dell'art. 3 della Legge n° 353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendi, in tutte le aree della Regione e nelle aree del territorio del Comune di Latiano a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- **accendere fuochi d'ogni genere, compresi quelli di picnic o campeggio, senza eccezione alcuna anche per le aree appositamente attrezzate;**
- **far brillare mine o usare esplosivi;**
- **usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;**
- **usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;**
- **tenere in esercizio fornaci, discariche pubbliche e private e/o incontrollate;**
- **fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;**
- **esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, razzi di qualsiasi tipo o altri articoli pirotecnici;**
- **transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;**
- **transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-pastorali;**
- **abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.**

3) Le Società di gestione delle Ferrovie, L'ANAS, L'Acquedotto Pugliese, la Società Autostrade, le Province, i Consorzi di Bonifica, i Comuni o Consorzi di Comuni, entro il 31 Maggio 2012, lungo le assi viarie, di rispettiva competenza, con particolare riguardo nei tratti di attraversamento delle aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio della Regione Puglia o in prossimità di esse, devono provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, arbusti, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di assicurare che eventuali incendi non si propagano alle aree circostanti o confinanti. Per l'eliminazione della vegetazione erbacea è consentito l'utilizzo anche di diserbanti purché di natura ecocompatibile. Il periodo scelto per l'intervento di pulizia o il diserbo dovrà essere tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità degli incendi.

4) I proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi /fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc. ) entro

il 1° maggio, devono dichiarare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quella periferica, i riferimenti e i recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H 24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune dovrà trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Puglia entro e non oltre il 15 maggio, onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente.

5) Possono essere autorizzate le attività pirotecniche nelle aree non vietate dall'art. 2 della presente Ordinanza, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda di mezzi e squadre AIB idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi per tutta la durata dell'attività pirotecnica ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi. L'Azienda dovrà certificare con specifica documentazione, l'utilizzo di materiale pirotecnico con caratteristiche tali da non provocare ricaduta di componenti incombusti (Circolare Min. Interno 11/01/2001 n. 559/C.25055.XV).

Il Sindaco, mediante apposito personale tecnico, dovrà verificare sul posto prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi A.I.B. indicati nella documentazione presentata dal Pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi. Il Sindaco dovrà sospendere o annullare l'attività pirotecnica.

6) I proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

**La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura deve essere comunque realizzata entro 15 Luglio.**

7) E' fatto divieto di bruciare delle stoppie e della paglia, nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminati ricadenti nelle Zone a Protezione Speciale (Z.P.S.) e in tutte le aree di Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.) e in tutte le aree del territorio regionale e comunali che si trovano entro cento metri dal limite delle aree boscate (art. 2 L. n. 353/2000), ivi comprese le aree cespugliate, arborate e a pascolo, i centri abitati e residenziali anche a carattere stagionale, nonché nelle aree confinanti con reti di viabilità stradale e ferroviaria.

Per tutte le altre aree si fa riferimento ai vincoli previsti dalla normativa vigente.

Ove ritenuto, ed in relazione a particolari condizioni locali e climatiche, i Sindaci potranno posticipare l'inizio del periodo di bruciatura delle stoppie nel territorio di propria competenza.

**8) I proprietari ed i conduttori a qualsiasi titolo di colture cerealicole, che intendono avvalersi della pratica dell'accensione delle stoppie devono fare preventiva richiesta di autorizzazione all'amministrazione comunale competente per territorio allegando alla domanda una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la piena osservanza delle prescrizioni di cui al presente Decreto Regionale. L'Amministrazione comunale dovrà curarne l'istruttoria, verificandone la compatibilità con la disposizione di cui al presente decreto Regionale e con le altre norme ivi richiamate, nonché con riferimento ad eventuali rischi di incendio di interfaccia anche sulla base della pianificazione comunale allo scopo predisposto. Degli esiti di tale istruttoria l'amministrazione comunale dovrà dare comunicazione, almeno 7 giorni prima, al**

**Corpo Forestale dello Stato, all'Agencia Regionale per le attività Irrigue e Forestale (A.R.I.F.), al servizio Forestale Regionale ed alla Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.), con specifica indicazione degli estremi catastali e locali delle aree interessate.**

**L'Accensione può avvenire esclusivamente in giorni di non eccessivo calore e privi di vento, nelle prime ore del mattino e nelle ore del crepuscolo e a condizione che il fumo non invada abitazioni, luoghi di lavoro, strade pubbliche o di uso pubblico, ferrovie, tale da generare situazioni di pericolo per le persone o i veicoli in transito.**

**La bruciatura delle stoppie, dall'accensione del fuoco fino allo spegnimento, deve essere controllata sul posto dal proprietario o dal conduttore del fondo, eventualmente coadiuvato da altro personale, che dovrà vigilare in maniera attiva e continua sull'andamento della combustione utilizzando appropriate misure di sicurezza e/o mezzi idonei ad evitare l'espansione incontrollata del fuoco.**

9) I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti o a riposo e a pascolo hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea, hanno inoltre l'obbligo di realizzare entro il 15 giugno fasce protettive di larghezza non inferiore a metri quindici lungo tutto il perimetro del fondo, prive di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

10) E' fatto obbligo ai proprietari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, entro il 31 maggio 2012, di eseguire l'apertura, il ripristino, il diserbo e la riapertura, anche meccanica, dei viali parafuoco in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie e terreni seminativi, pascolavi, incolti cespugliati. I proprietari, o conduttori a qualsiasi titolo di superficie boscate confinanti con colture cerealicole o altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da arbusti e specie erbacee effettuando la spalatura e/o potatura non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco.

11) I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche (anche abitazioni e/o aziende agricole isolate) insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, sono tenuti entro il 31 maggio 2012 a realizzare una fascia di protezione della larghezza di almeno metri 15 (quindici), sgombro di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento.

I Proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazione mobili provviste di cisterne e motopompe opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere anche ai margini dei sopra citati insediamenti. Dovranno, inoltre predisporre apposita cartellonistica ben visibile indicante le vie di fuga e i punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili.

12) I Comandi Militari, nell'esecuzione di esercitazioni a fuoco, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al Corpo Forestale dello stato ai Vigili del Fuoco ed alla S.O.U.P. almeno dieci giorni prima dell'inizio delle operazioni, nonché ad adottare tutte le precauzioni

necessarie per prevenire incendi nei boschi, secondo quanto potrà essere preventivamente prescritto dal Corpo Forestale dello Stato.

Inoltre lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e/o a pascolo su cui insistono polveriere e depositi di materiale al alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità, entro il 31 maggio, dovranno essere realizzate apposite fasce di protezione della larghezza di almeno metri quindi prive di residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, tale da impedire la propagazione di eventuali incendi.

13) Ai sensi della L.R. n. 18/2000, artt. 12-13-14 le Province, ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza. L'Amministrazione Comunale nell'ambito del proprio territorio ove insistono complessi boscati, ovvero situazioni di rilevato rischio di incendio boschivo o di interfaccia, sono tenute all'utilizzo del volontariato di protezione civile nei termini di cui all'art. 14 della legge regionale n. 18 del 30/11/2000 e darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Servizio Protezione Civile regionale.

14) Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti al punto 2 della presente Ordinanza, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 5-6-7-8 della Legge n. 353 del 21/11/2000, con **una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 ad un massimo di euro 10.329,14.**

15) Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti al punto 7 della presente Ordinanza, saranno punite a norma dell'art. 11 lettera c) della L.R. n. 15 del 12/05/1997 .

16) Ogni altra inosservanza alle disposizioni della presente Ordinanza, sarà punita a norma dell'art. 10 della legge n. 353/2000, dell'art. 11 della L.R. n. 15 del 12/05/1997 e dell'art. 49 della L.R. n. 27 del 13/08/1998.

Chiunque avvista o sospetta il propagarsi di un incendio è obbligato a dare immediato avviso alle persone del luogo per lo spegnimento, e al più vicino Comando del Corpo Forestale dello Stato al **COMANDO STAZIONE CARABINIERI o al COMANDO POLIZIA MUNICIPALE.**

17) IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE, il Corpo Forestale dello Stato e tutti gli agenti della Forza Pubblica e le Guardie degli Istituti di Vigilanza, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme della presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

Latiano, 11/06/2012

IL SINDACO  
Dr. Antonio De Giorgi